



DELIBERA N.	10
SEDUTA N.	4
DATA	14.07.2015

pag. 1

LEGISLATURA N. X

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DEI CONSIGLIERI PRESSO LE SEDI DEGLI ORGANI REGIONALI E DELLE ULTERIORI MODALITA' PER IL CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DEL RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO. (ARTICOLO 6, C.2 L.R. 13 MARZO 1995, N.23).
REVOCA DELLA DUDP N. 941/114 DEL 26/02/2013

L'anno 2015 addì 14 del mese di luglio in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONIO MATROVINCENZO - Presidente	X	
RENATO CLAUDIO MINARDI - Vicepresidente	X	
SANDRO ZAFFIRI - Vicepresidente	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO:

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA DEI CONSIGLIERI PRESSO LE SEDI DEGLI ORGANI REGIONALI E DELLE ULTERIORI MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DEL RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO. (ARTICOLO 6, C. 2 L.R. 13 MARZO 1995, N. 23). REVOCA DELLA DUDP N. 941/114 DEL 26/02/2013.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, che ha apportato modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 23/1995, introducendo una nuova disciplina del rimborso spese per l'esercizio del mandato;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.O. "Status dei consiglieri regionali", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Amministrazione che contiene il parere favorevole di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale; con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della l.r. n. 23/1995, la disciplina dell'accertamento della presenza dei Consiglieri presso le sedi degli organi regionali e delle ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato contenuta nell'Allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



2. di revocare la precedente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 941/114 del 26 febbraio 2013 (Rideterminazione del trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della giunta regionale - l.r. 21.12.2012, n. 42);
3. di stabilire che le disposizioni del presente atto si applicano dal 1° ottobre 2015.
4. di comunicare tempestivamente ai Consiglieri e ai componenti della Giunta regionale la presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente atto agli uffici competenti del Servizio Amministrazione per i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott. Antonio Mastrovincenzo)

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott.ssa Paola Santoncini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali".

Tale legge introduce, tra le altre, un'importante modifica di tipo tecnico, consistente nell'indicare direttamente in legge la misura delle indennità di carica e di funzione, dei rimborsi spese e delle varie trattenute da effettuare nei confronti dei consiglieri regionali, provvedendo, altresì, a modificare gli importi, in riduzione rispetto a quelli correnti, a partire dalla X^a legislatura regionale.

La loro determinazione, infatti, è attualmente rimessa all'Ufficio di presidenza, che, in base a quanto disposto dalla l.r. n. 42/2012, ha provveduto



DELIBERA N. 10

SEDUTA N. 4

DATA 14 LUG. 2015

pag.

4

ad adottare la deliberazione n. 941/114 del 26 febbraio 2013.

L'articolo 6 della sopracitata l.r. n. 34/2014, in particolare, è intervenuto sulla disciplina del rimborso spese per l'esercizio del mandato, sostituendo i primi due commi dell'articolo 6 della l.r. n. 23/1995.

La nuova disposizione, da una parte, ha confermato che il rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato è articolato in una quota fissa, uguale per tutti, la cui misura viene rideterminata in € 2.700,00 anziché € 3.000,00, ed in una quota variabile, dall'altra, ha modificato radicalmente il sistema di attribuzione della parte variabile di tale rimborso.

Questa parte, infatti, verrà corrisposta non più in modo forfettario, ma in relazione a ciascun giorno di presenza presso le sedi degli organi regionali, fino ad un massimo di venti giornate mensili e comunque per un importo non superiore ad € 1.500,00 al mese. Il sistema di calcolo del rimborso adottato (doppio della distanza chilometrica tra comune di residenza e comune sede degli organi regionali x € 0,40 x n. di giornate di presenza) corrisponde al rimborso di circa 1/6 del costo attuale di un litro di benzina moltiplicato per il percorso stradale compiuto dal consigliere per accedere alle sedi degli organi regionali.

Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 23/1995, così come modificato dalla l.r. n. 34/2014, attribuisce all'Ufficio di Presidenza la definizione delle ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato e per l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali.

Tutto ciò premesso, con il presente atto l'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità attuative dell'articolo 6 sopra ricordato, al fine di consentire agli uffici competenti la migliore applicazione della nuova disposizione normativa.

Preliminarmente si conferma di continuare ad assumere a riferimento, per il calcolo della distanza chilometrica tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali, la distanza prevista dalla banca dati on line dell'ACI per il percorso più veloce tra il centro del comune di residenza ed il centro del comune di Ancona, capoluogo sede degli organi regionali, come già stabilito con la citata Delibera UdP n. 941/114 del 26 febbraio 2013.

La parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato per i consiglieri e gli assessori che risiedono entro il perimetro di dieci chilometri da Ancona è pari ad un massimo di € 160,00, in applicazione del sistema di calcolo previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 23/95, così come modificato



DELIBERA N.	10
SEDUTA N.	4
DATA	14 LUG. 2015

pag.	5
------	---

dall'articolo 6 della l.r. n. 34/2014.

Si rende, quindi, necessario disciplinare l'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali, mentre le modalità per l'accertamento della presenza degli assessori saranno stabilite dalla Giunta, come disposto dalla legge regionale.

La definizione di tali modalità è un'operazione complessa in quanto si sovrappone alla vigente disciplina in tema di rilevazione della presenza dei consiglieri regionali alle sedute dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari permanenti e delle relative decurtazioni (Delibere UdP n. 76/10 del 16/06/2010, n. 164/19 del 27/09/2010 e n. 518/65 del 10/11/2011), nonché a quella in materia di missioni, rendendo doveroso il coordinamento delle diverse disposizioni.

Tutto ciò premesso, la P.O. Status dei Consiglieri regionali ha predisposto l'Allegato 1) alla presente deliberazione, recante la disciplina dell'accertamento della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali e delle ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e il cui contenuto viene di seguito descritto.

Nel corso del mandato istituzionale ciascun consigliere regionale viene dotato di un badge elettronico personale, con il quale registrare in entrata la propria presenza presso le sedi degli organi regionali, nell'ambito del sistema di rilevazione elettronica delle presenze, posizionato nei varchi di accesso ai seguenti palazzi:

- a) "Palazzo delle Marche", sede del Consiglio regionale, Piazza Cavour n. 23, Ancona;
- b) "Palazzo Raffello", sede della Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 9, Ancona;
- c) "Palazzo Rossini", sede uffici Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 3, Ancona;
- d) "Palazzo Li Madou", sede uffici Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 2/6, Ancona;
- e) "Palazzo Leopardi", sede uffici Giunta regionale, Via Tiziano n. 44, Ancona.

Non è ammessa alcuna entrata nelle sedi regionali senza l'uso del badge in dotazione. A tale scopo il consigliere regionale che per qualsiasi causa ne fosse sprovvisto all'arrivo presso gli uffici, deve utilizzare il badge sostitutivo



DELIBERA N.	10
SEDUTA N.	4
DATA	14 LUG. 2015

pag.
6

fornito dal personale di vigilanza agli ingressi.

E' sufficiente la registrazione mediante passaggio del badge del solo accesso da parte del consigliere, senza alcun obbligo di rispettare un orario di permanenza prestabilito. Infatti il consigliere regionale, proprio in ragione dell'espletamento del mandato elettivo e delle funzioni connesse alla carica rivestita, può trovarsi ad effettuare ricorrenti spostamenti all'interno e al di fuori del territorio regionale, per garantire al meglio il rapporto tra eletto ed elettori, ed è evidente come tale necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, le formalità ed i tempi legati ad un utilizzo del badge per un orario predeterminato.

Per procedere alla determinazione della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, il Servizio Amministrazione - P.O. Status dei consiglieri provvederà a scaricare dal sistema di rilevazione elettronica delle presenze, secondo le modalità opportunamente concordate con la P.O. Informatica, l'elenco riepilogativo delle timbrature effettuate da ciascun consigliere, per permettere la corretta liquidazione mensile degli emolumenti dovuti.

Entro il giorno 7 del mese successivo il personale del servizio di vigilanza agli ingressi dovrà trasmettere agli uffici competenti l'eventuale elenco dei badge sostitutivi assegnati nel mese precedente.

Ai fini del conteggio delle giornate di presenza mensili (massimo 20) del consigliere regionale presso la sede del Consiglio e, quindi, della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 23/95, i consiglieri sono considerati sempre presenti, anche quando non risulta la rilevazione del badge elettronico, nei seguenti casi, accertati d'ufficio:

- a) partecipazione alle sedute dell'Aula, sita presso la sede della Giunta regionale in Via Tiziano, accertate mediante firma in entrata e in uscita dell'apposito registro di rilevazione delle presenze;
- b) partecipazione a sedute dell'Assemblea o delle Commissioni Assembleari permanenti convocate in località diverse dal capoluogo di Regione.

Nel caso di cui alla lettera b), per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato deve essere presa a riferimento l'effettiva distanza chilometrica tra il Comune di residenza del consigliere e il luogo di svolgimento della seduta "fuori sede" dell'Assemblea o della Commissione.



Si sottolinea, altresì, che la presenza nelle sedi regionali, in concomitanza con l'assenza alle riunioni degli organi istituzionali (Assemblea, Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari) nella stessa giornata, non esclude l'applicazione delle decurtazioni previste dalle Deliberazioni UdP n. 76/10 del 16/06/2010, n. 164/19 del 27/09/2010 e n. 518/65 del 10/11/2011.

La disciplina dell'accertamento delle presenze di cui all'allegato 1) si applicherà dal 1° ottobre 2015. Ciò si rende necessario in quanto, dato il rinnovo della legislatura regionale e la conseguente fase di insediamento dei nuovi organi regionali, il Servizio Amministrazione ha necessità di disporre di un tempo sufficiente a organizzare gli adempimenti successivi (comunicazione del nuovo sistema di rilevazione delle presenze ai soggetti interessati, acquisizione, preparazione e consegna badge ai consiglieri, nonché preventivo test dei nuovi badge per verificare il corretto utilizzo).

Il presente atto sarà trasmesso ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta regionale, nonché agli uffici competenti dell'Assemblea legislativa, al fine di intraprendere gli adempimenti conseguenti.

PROPOSTA

Per le motivazioni sopra esposte, si propone all'Ufficio di Presidenza l'approvazione dell'Allegato 1) alla presente deliberazione con il quale viene definita la disciplina dell'accertamento delle presenze dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali e delle ulteriori modalità per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 23/1995 così come da ultimo modificato dall'articolo 6 della l.r. n. 34/2014.

Il responsabile della fase istruttoria

(Giuseppina Di Felice)



Il responsabile del procedimento

(Dott.ssa Roberta Morichelli)





DELIBERA N.	10
SEDUTA N.	4
DATA	14 LUG. 2015

pag.
8

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Massimo Misiti) /

La presente deliberazione si compone di n. 18.. pagine, di cui n. 4.. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(Dott.ssa Paola Santoncini)



ALL. 1)

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI PRESSO LE SEDI DEGLI ORGANI REGIONALI E DELLE ULTERIORI MODALITA' PER IL CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DEL RIMBORSO SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente atto disciplina il sistema di accertamento e rilevazione delle presenze dei Consiglieri regionali eletti a partire dalla X legislatura regionale presso le sedi degli organi regionali, nonché le ulteriori modalità di calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, in attuazione del comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 così come modificato dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.

Art. 2

(Modalità per la rilevazione della presenza dei consiglieri presso le sedi degli organi regionali)

1. Agli effetti della corresponsione mensile della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, ciascun Consigliere regionale registra personalmente la propria presenza in un sistema elettronico di rilevazione, mediante utilizzo del badge personale in dotazione, presso le seguenti sedi degli organi regionali:
 - a) "Palazzo delle Marche", sede del Consiglio regionale, Piazza Cavour n. 23, Ancona;
 - b) "Palazzo Raffello", sede della Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 9, Ancona;
 - c) "Palazzo Rossini", sede uffici Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 3, Ancona;
 - d) "Palazzo Li Madou", sede uffici Giunta regionale, Via G. da Fabriano n. 2/6, Ancona;
 - e) "Palazzo Leopardi", sede uffici Giunta regionale, Via Tiziano n. 44,



Allegato alla
deliberazione n. 8
del 14.11.2015

DELIBERA N.
SEDUTA N. 4
DATA

pag. 10

Ancona.

2. Il Consigliere regionale che, per qualsiasi causa, fosse sprovvisto del badge all'arrivo presso gli uffici, ai fini di cui al comma 1, utilizza il badge sostitutivo fornito dal personale di vigilanza agli ingressi, che va restituito all'uscita dagli uffici.
3. Il sistema di rilevazione di cui al comma 1 registra esclusivamente la presenza dei consiglieri.

Art. 3

(Calcolo delle giornate mensili di presenza)

1. Ai fini del conteggio delle giornate mensili di presenza presso la sede del Consiglio regionale, nel limite massimo di venti giornate, e della corresponsione della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 23/1995, i Consiglieri sono considerati presenti, anche quando non risulta la rilevazione del badge elettronico, nei seguenti casi:
 - a) partecipazione alle sedute dell'Aula consiliare, sita presso la sede della Giunta regionale in Via Tiziano, accertate mediante firma in entrata e in uscita dell'apposito registro di rilevazione delle presenze in Aula;
 - b) partecipazione a sedute dell'Assemblea o delle Commissioni Assembleari permanenti convocate in località diverse dal capoluogo di Regione.
2. L'accertamento delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) è effettuato d'ufficio.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, per il calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato è presa a riferimento l'effettiva distanza chilometrica tra il Comune di residenza del consigliere e il luogo di svolgimento della seduta dell'Assemblea o della Commissione.
4. La presenza del Consigliere presso le sedi di cui all'art. 2, comma 1, in concomitanza con l'assenza alle riunioni degli organi istituzionali (Assemblea, Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari) nella stessa giornata, non esclude l'applicazione delle decurtazioni previste dalle Deliberazioni UdP n. 76/10 del 16/06/2010, n. 164/19 del 27/09/2010 e n. 518/65 del 10/11/2011.



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag. 11

Art. 4

(Accesso ai dati e accertamento mensile delle presenze dei consiglieri)

1. Il Servizio Amministrazione - P.O. Status dei consiglieri regionali procede alla esatta determinazione della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato, necessaria per la liquidazione degli emolumenti mensili spettanti, mediante accesso ai dati della rilevazione elettronica e agli altri dati di rilevazione delle presenze dei Consiglieri previsti dal presente atto.
2. Entro il giorno 7 di ogni mese il personale del servizio di vigilanza agli ingressi deve trasmettere al Servizio Amministrazione - P.O. Status dei consiglieri regionali l'elenco dei badge sostitutivi consegnati ai Consiglieri nel mese precedente, per permettere la chiusura mensile della rilevazione delle presenze di ciascun consigliere.

Art. 5

(Ulteriori modalità di calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato)

1. Agli effetti del calcolo della parte variabile del rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui al comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, per la determinazione della distanza tra il comune di residenza e il comune sede degli organi regionali si assume a riferimento la distanza chilometrica prevista dalla banca dati on line dell'ACI per il percorso più veloce tra il centro del comune di residenza di ciascun Consigliere regionale ed il centro del comune di Ancona, sede degli organi regionali.
2. Per i consiglieri che risiedono entro il perimetro di dieci chilometri da Ancona, la parte variabile del rimborso spese è calcolata sulla base di tale distanza ed è stabilita nell'importo massimo di € 160,00 mensili, in attuazione di quanto previsto al comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag.
12

Art. 6

(Applicazione agli Assessori)

1. Ferme restando le modalità di accertamento delle presenze degli Assessori, da stabilirsi dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente atto.